


LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Riassunto della durata minima complessiva dei corsi per i lavoratori, in base alla classificazione ATECO

SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO


Rischio Basso	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	4
TOTALE ORE	8

Rischio Medio	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	8
TOTALE ORE	12

Rischio Alto	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	12
TOTALE ORE	16


LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

